

**ARPA**  
**Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2012-769	del 21/11/2012
Oggetto	Direzione Generale - Servizio Sistemi Informativi. Adesione alla convenzione Consip "Microsoft 10" relativa alla fornitura di Licenze Office per le sedi Arpa. Importo complessivo Euro 25.756,83 + IVA 21% per un totale di Euro 31.165,77.	
Proposta	n. PDTD-2012-768 del 15/11/2012	
Struttura adottante	Servizio Sistemi Informativi	
Dirigente adottante	Santovito Piero	
Struttura proponente	Servizio Sistemi Informativi	
Dirigente proponente	Santovito Piero	
Responsabile del procedimento	Santovito Piero	

Questo giorno 21 (ventuno) novembre 2012 presso la sede di Via Malvasia, 6A in Bologna, il Direttore del/della Servizio Sistemi Informativi, Dott. Santovito Piero, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**Oggetto: Direzione Generale - Servizio Sistemi Informativi. Adesione alla convenzione Consip “Microsoft 10” relativa alla fornitura di Licenze Office per le sedi Arpa. Importo complessivo Euro 25.756,83 + IVA 21% per un totale di Euro 31.165,77.**

**VISTO:**

- la D.D.G. n. 85 del 22/12/2011 - Direzione Amministrativa- Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di previsione per il triennio 2012- 2014, del Piano Investimenti 2012-2014, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2012 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2012;
- la D.D.G. n. 86 del 22/12/2011- Allegato C - Direzione Amministrativa- Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilita' del budget di esercizio e investimenti 2012;
- la D.D.G. n. 1 del 17/01/2012 - Programma delle spese da sostenersi nell'esercizio 2012 per il funzionamento del Servizio Sistemi Informativi;
- il Regolamento di Arpa per le forniture di beni e servizi in economia approvato con D.D.G. 67 del 13/09/2011;
- la L.R. n. 11 del 2004 "Sviluppo regionale della società dell'informazione", ed in particolare gli artt.19 “Costituzione della struttura regionale di acquisto” e 21 “Funzionamento del sistema di acquisto centralizzato”;

**PREMESSO:**

- che si rende necessario provvedere, in seguito alla ricognizione svolta dal Servizio Sistemi Informativi e alle apparecchiature acquistate nel 2012, avente come scopo l'adeguamento del numero di licenze Office già in dotazione, alla fornitura per le strutture di Arpa di Licenze Office Std 2010 OLP NL Gov;
- che Consip S.p.A., secondo la normativa vigente, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione dei contraenti per la “Fornitura di Licenze d'uso Microsoft Office e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni”, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di Gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. 143 del 05/12/2011 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-234 del 06/12/2011;
- che la ditta Fujitsu Technology Solutions S.p.A. è risultata aggiudicataria della procedura di cui sopra indetta a tal fine da Consip S.p.A. (CIG n. 3628488305), e a seguito della stipulazione della Convenzione per la fornitura di licenze d'uso Microsoft office e dei servizi connessi (Convenzione

Microsoft 10, allegato sub A al presente atto) con decorrenza dall'11/05/2012 e durata di 12 mesi prorogabile di ulteriori 6, il fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura, oggetto della presente convenzione e ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nell'atto stesso e nelle Condizioni Generali, nonché sulla base dei contenuti della Guida alla Convenzione;

- che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore, attraverso l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura effettuato dalla prime nei confronti del secondo;

**RICHIAMATO:**

- il regolamento Arpa in materia di approvvigionamento, come approvato con D.D.G. n. 87 del 17/11/2009, che all'art. 3 comma 2 prevede espressamente l'obbligo di aderire alle convenzioni quadro stipulate dall'Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici, denominata INTERCENT-ER e la facoltà di aderire alle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A;

**PRESO ATTO:**

- che non essendo attualmente disponibili convenzioni stipulate da Intercent E-R per forniture analoghe, è possibile aderire alla suddetta Convenzione Consip per la fornitura di licenze d'uso Microsoft Office e dei servizi connessi, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 59 della l. 23/12/2000 n. 388, mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura;

-che l'adesione alla convenzione sopra specificata permette di conseguire i vantaggi di un risparmio di spesa sul prodotto e sui costi di un'autonoma procedura di acquisto;

- che la tipologia di licenza riconosciuta come più idonea agli utilizzi previsti, è stata individuata nell'ambito della suddetta Convenzione e trattasi precisamente della licenza Office Std 2010 OLP NL Gov (codice articolo convenzione **021-09722**);

**CONSIDERATO:**

- che da parte del Servizio Sistemi Informativi di Arpa E-R, è stata manifestata l'esigenza di provvedere alla fornitura di licenze Office Std 2010 OLP NL Gov (codice 021-09722) per un quantitativo di 110 unità;

- che l'importo unitario stabilito nella Convenzione Consip per la fornitura di Licenze Office e dei servizi connessi, stipulata con la ditta Fujitsu Technology Solutions S.p.A., per quanto concerne i prodotti d'interesse, e come dettagliati nel riepilogo allegato sub B) al presente atto, è:

- Licenza OfficeStd 2010 OLP NL Gov: euro 260,17 + IVA 21%

**PRESO ATTO PERTANTO CHE:**

- il numero complessivo di Licenze da ordinare è di:

N. 110 Licenze OfficeStd 2010 OLP NL Gov (codice convenzione 021-09722) ;

- come si evince dal documento allegato sub C) al presente atto, provvedendo ad effettuare l'ordinativo di fornitura delle licenze entro il 30/11/2012, si usufruirà di una promozione sulla Convenzione Microsoft Office 10 che consentirà uno sconto del 10% sull'importo ufficiale da listino (valida su tutti gli ordinativi di n. 10 - o multipli di 10- licenze Office);

#### RILEVATO

- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

#### RITENUTO:

- di aderire pertanto alla suddetta Convenzione stipulata da Consip con la ditta Fujitsu Technology Solutions S.p.A. per la fornitura di Licenze d'uso Microsoft Office e dei servizi connessi, data la particolare convenienza dei prezzi e delle condizioni contrattuali in essa stabiliti;

#### DETERMINATO UN COSTO:

- di Euro 25.756,83 + IVA pari ad Euro 31.165,77 per la fornitura di n. 110 Licenze OfficeStd 2010 OLP NL Gov (al costo unitario di Euro 260,17 + Iva), invece che di Euro 28.618,70 + IVA, vista la possibilità di usufruire della promozione attualmente in corso che consente uno sconto del 10% sull'importo complessivo dell'ordinativo di licenze (purché ricevuto entro e non oltre il 30/11/2012);

#### ATTESTATO:

- ai fini dell'art. 9 del d.l. 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2012-Linee guida" della D.D.G. 86 del 22.12.2011;

#### SU PROPOSTA:

- del Responsabile del Servizio Sistemi Informativi Dott. Piero Santovito, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

#### DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Arpa per le forniture di beni e servizi in economia è il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi, Dott. Piero Santovito;

DATO ATTO INOLTRE:

- del parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento sul Decentramento amministrativo, dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

DETERMINA

1. di aderire, per i motivi in premessa esposti e ai sensi dell'art. 26 della l. 23.12.1999, alla Convenzione CONSIP per la fornitura di Licenze OfficeStd 2010 OLP NL Gov dei servizi connessi (Microsoft 10) stipulata tra Consip e la ditta Fujitsu Technology Solutions S.p.A.

2. di provvedere pertanto all'emissione dell'ordinativo di fornitura nei confronti della ditta Fujitsu Technology Solutions S.p.A. per la fornitura di:

- Numero 110 Licenze OfficeStd 2010 OLP NL Gov, codice convenzione 021-09722, importo unitario Euro 260,17, per un importo complessivo pari ad Euro 25.756,83 + IVA 21% pari ad Euro 31.165,77 (invece dell'importo di Euro 28.618,70 + IVA, vista la possibilità di usufruire della promozione attualmente in corso che consente uno sconto del 10% sull'importo complessivo dell'ordinativo di licenze purché ricevuto entro e non oltre il 30/11/2012).

3. di dare atto che il costo complessivo di Euro 25.756,83 + IVA 21% pari ad Euro 31.165,77, relativo al presente provvedimento, riveste natura di investimenti informatici, è compreso nel budget annuale 2012 investimenti con riferimento al centro di responsabilità del Servizio Sistemi Informativi e le relative quote di ammortamento, a partire dall'esercizio 2012 sono comprese nel budget annuale di esercizio e nel conto economico preventivo pluriennale.

4. di delegare la Responsabile dell'Area Acquisizione Beni e servizi, dott.ssa Elena Bortolotti, a sottoscrivere i relativi ordinativi di fornitura.

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI  
(F.to Piero Santovito)

**CONVENZIONE**  
**PER LA FORNITURA DI LICENZE D'USO MICROSOFT OFFICE E**  
**SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI**  
**DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E**  
**DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388**

**CIG: 3628488305**

**TRA**

**Consip S.p.A.**, a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P.IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Domenico Casalino, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 19/03/2012 (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**");

**E**

- **Fujitsu Technology Solutions S.p.A.**, sede legale in Vimodrone (MI) Via delle Industrie 11, capitale sociale Euro 2.000.000,00 = i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 02897010969, P. IVA 02897010969, domiciliata ai fini del presente atto in Vimodrone (MI) Via delle Industrie 11, in persona del Procuratore speciale e legale rappresentante Dott. Fabrizio Pasquini, giusta poteri allo stesso conferiti a seguito di procura speciale per atto Dott. Manuela Agostini, Notaio in Milano, in data 05/02/2004 (N. Rep. 49.106, N. Racc. 4.566) (nel seguito per brevità anche "Fornitore")

**PREMESSO**

a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica - (nel seguito per brevità anche "**Ministero**"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare

---

Realizzato da azienda con sistema di gestione per la qualità certificato ISO 9001:2008



Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Pubbliche Amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "Information Technology";

c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 28 dicembre 2011 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;

d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del



quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;

g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la "fornitura di licenze d'uso Microsoft Office e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni", attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. 143 del 5 dicembre 2011 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-234 del 6 dicembre 2011;

h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta da Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;

i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva rilasciata dalla Deutsche Bank S.p.A. ed avente n 896BGI1200389 per un importo di Euro 1.174.040,00 = (unmilioneasettantaquattromilaquaranta/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, la cauzione rilasciata dalla Deutsche Bank S.p.A. ed avente n 896BGI1200390 per un importo pari ad Euro 41.000,00 = (quarantunomila/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive;

k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite,



costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;

l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;

m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

*Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate*

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ARTICOLO 1**

##### **VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico e relative Appendici), l'Allegato "B" (Offerta economica del Fornitore), l'Allegato "C" (Corrispettivi), l'Allegato "D" (Condizioni Generali), l'Allegato "E" (Stralcio delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione - Parte I).

#### **ARTICOLO 2**

##### **ALTRE DEFINIZIONI**

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione si intende per:
  - a) Capitolato Tecnico: il documento di cui all'Allegato "A";
  - b) Offerta Economica: il documento di cui all'Allegato "B";
  - c) Condizioni Generali: il documento di cui all'Allegato "D";
  - d) Data di Accettazione della fornitura: si intende la data di esito positivo del collaudo e di conseguente accettazione della fornitura, così come stabilito nel successivo articolo 7, comma 5;
  - e) Fornitore: l'Impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di Imprese risultato aggiudicatario della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;



- f) Organismo di Ispezione (o Ente Terzo) il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 che effettua le verifiche ispettive;
  - g) Licenze d'uso: le licenze d'uso, non esclusive, trasferibili, a tempo indeterminato, dei pacchetti di programmi software oggetto della presente Convenzione ed oltre specificati, aggiornati all'ultima versione disponibile sul mercato alla data di presentazione dell'offerta, ovvero di esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura;
  - h) Software Assurance: servizio di manutenzione evolutiva della durata di 24 (ventiquattro) mesi, consistente nel costante aggiornamento dei pacchetti di programmi software oggetto della presente Convenzione ed oltre specificati;
  - i) Prodotti Software: tutto l'insieme oggetto della fornitura, costituito da:
    - Licenze d'uso dei pacchetti di programmi software,
    - Software Assurance dei pacchetti di programmi software,
    - Licenze d'uso e Software Assurance dei pacchetti di programmi softwareil tutto in lingua italiana, aggiornati all'ultima versione disponibile sul mercato alla data di presentazione dell'offerta, ovvero di esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

### **ARTICOLO 3**

#### **DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA**

1. La presente Convenzione è regolata:
  - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati compreso, ove applicabile, il D.P.C.M. n. 452/97;
  - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di Pubbliche Autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

### **ARTICOLO 4**

#### **OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti, relativamente alla fornitura, da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni



Contraenti, di Licenze d'uso di pacchetti di programmi software Microsoft Office, di Software Assurance, nonché alla prestazione dei servizi connessi e alle ulteriori attività stabilite nella presente Convenzione, comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology".

2. In particolare l'oggetto della Convenzione è costituito da:
  - a) Licenze d'uso dei pacchetti di programmi software di cui al paragrafo 2 del Disciplinare di gara;
  - b) Software Assurance dei pacchetti di programmi software di cui al paragrafo 2 del Disciplinare di gara;
  - c) Licenze d'uso e Software Assurance dei pacchetti di programmi software di cui al paragrafo 2 del Disciplinare di gara.
3. Con la stipula della Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche a fornire Licenze d'uso di pacchetti di programmi software Microsoft Office e Software Assurance, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, tutto nei limiti dei seguenti quantitativi massimi complessivi:
  - n. 40.000 (*quarantamila*) Licenze d'uso non esclusive, trasferibili, a tempo indeterminato, relative ai pacchetti di programmi software, di cui al paragrafo 2 del Disciplinare di gara, tutti in lingua italiana e nell'ultima versione disponibile alla data di consegna;
  - n. 5.000 (*cinquemila*) Software Assurance relative ai pacchetti di programmi software, di cui al paragrafo 2 del Disciplinare di gara, tutti in lingua italiana e nell'ultima versione disponibile alla data di consegna.
4. Unitamente alle forniture di cui al precedente comma, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi connessi, e segnatamente:
  - consegna, con le modalità e termini stabiliti nel presente atto e nel paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico;
  - assistenza, con le modalità e termini stabiliti nel presente atto e nel paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico;
  - manutenzione in garanzia, con le modalità e termini stabiliti nel presente atto e nel paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico

nonché le ulteriori attività indicate nel Capitolato Tecnico, ivi incluse quelle relative all'attivazione del Sito Internet delle Convenzioni di cui al paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico, alla reportistica di cui al paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico e, comunque, ogni altra attività ed adempimento stabilito nella presente Convenzione.

Inoltre, forniture e servizi dovranno essere eseguiti dal Fornitore nel rispetto degli adempimenti relativi alla assicurazione della qualità, di cui al paragrafo 6.4 del Capitolato Tecnico, al monitoraggio e collaudi, secondo quanto stabilito nei paragrafi 7 e 8 del Capitolato Tecnico, al rispetto dei requisiti di qualità e livelli di



servizio, secondo quanto stabilito nel presente atto e nel paragrafo 9 del Capitolato Tecnico.

5. In ogni caso, le predette forniture e servizi connessi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Economica.
6. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna *i)* ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato F; *ii)* ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture oggetto della presente Convenzione.
7. Con riferimento al singolo Ordinativo di Fornitura e nei limiti dei quantitativi massimi sopra stabiliti, l'Amministrazione Contraente può approvvigionarsi e, quindi, ordinare:
  - o licenza d'uso,
  - o licenza d'uso con Software Assurance,
  - o la Software Assurance a condizione che l'Amministrazione contraente qualora l'Amministrazione Contraente rinnovi licenze già coperte da Software Assurance, purché l'Ordinativo di Fornitura sia inviato:
    - a. entro 90 giorni solari successivi alla scadenza di un accordo Microsoft Government Open License (GOL) con Software Assurance (SA);
    - b. entro 30 giorni solari successivi alla scadenza di un contratto Microsoft Enterprise Agreement.
8. Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto, ai sensi del R.D. 2440/1923.
9. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, la Consip S.p.A., nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei surrichiamati articoli.

## **ARTICOLO 5**

### **DURATA**

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di n. 12 (dodici) mesi a decorrere dal 11/05/2012. Tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta di Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 (quindici) giorni di anticipo



rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.

2. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
3. I singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno una durata pari a:
  - a) n. 12 (dodici) mesi a decorrere dalla Data di Accettazione della fornitura, qualora nell'Ordinativo di Fornitura non sia compresa la Software Assurance, ovvero
  - b) n. 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla Data di Accettazione della fornitura, qualora nell'Ordinativo di Fornitura sia compresa la Software Assurance.

## **ARTICOLO 6**

### **OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE E GARANZIA**

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione, nei suoi allegati e nelle Condizioni Generali, a:
  - a) garantire che le Licenze d'uso, la Software Assurance ed i Prodotti Software forniti ai sensi della Convenzione abbiano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e siano conformi a quelle fissate dalla normativa, anche secondaria, vigente al momento di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;
  - b) erogare i servizi connessi e, comunque, ogni ulteriore attività ed adempimento richiesto dal presente atto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli Allegati;
  - c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A., di eseguire i controlli e le verifiche stabilite nel Capitolato Tecnico e comunque che ritenessero di dover svolgere, anche mediante organismi terzi accreditati, per la verifica delle condizioni prescritte nel medesimo Capitolato Tecnico;
  - d) manlevare l'Amministrazione Contraente e Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Il Fornitore garantisce che i Prodotti Software oggetto della presente Convenzione sono originali, liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
3. Il Fornitore garantisce, inoltre, che i Prodotti Software sono consegnati nell'ultima versione disponibile sul mercato e che sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel



Capitolato Tecnico e nella Dichiarazione Offerta Tecnica; il Fornitore garantisce, altresì, che i beni consegnati sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.

4. Il Fornitore garantisce la funzionalità dei pacchetti dei programmi software e la loro corrispondenza alle caratteristiche tecniche descritte nel Capitolato Tecnico per un periodo di n. 12 (dodici) mesi dalla Data di Accettazione della fornitura di cui al successivo articolo.
5. Nell'ambito del servizio di manutenzione in garanzia di cui al paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico, il Servizio di Assistenza Cliente Microsoft garantirà per un periodo di n. 12 (dodici) mesi dalla Data di Accettazione della fornitura di verificare gratuitamente eventuali segnalazioni di malfunzionamenti ("bug") del prodotto e di assistere l'utente indirizzandolo con le più opportune attività atte al superamento del malfunzionamento stesso, fino ad eventuale sostituzione gratuita di componenti di prodotto nel caso di difetti inerenti i Prodotti Software o la documentazione d'uso nei formati elettronici ad essi allegati; le Amministrazioni Contraenti si adopereranno affinché il proprio personale esperto in informatica, laddove esistente, sia l'interfaccia del predetto Servizio di Assistenza.

## **ARTICOLO 7**

### **CONSEGNA E VERIFICHE**

1. Il Fornitore si obbliga a propria cura, spese e rischio, per l'esecuzione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, a consegnare i Prodotti Software richiesti con l'Ordinativo di Fornitura, nel rispetto delle modalità, condizioni e tempi indicati nei successivi commi, oltre che nel paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati negli Ordinativi di Fornitura.
2. Fermo restando quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, la consegna di ciascun Prodotto Software si intende comprensiva di ogni onere relativo alla trasmissione delle e.mail/Fax necessarie all'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura, da completarsi da parte dell'Amministrazione con il download degli oggetti della fornitura dal "*Volume Licensing Service Center*" di Microsoft (<http://licensing.microsoft.com>).
3. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare la consegna entro e non oltre il termine di n. 40 (quaranta) giorni solari a decorrere dalla data di invio dell'Ordinativo di Fornitura, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
4. La data di ricezione da parte dell'Amministrazione della lettera contenente il modulo "Microsoft 'Open License' Order Confirmation", di cui al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico costituisce la data di consegna della fornitura.
5. Fermo restando quanto stabilito al capitolo 8 del Capitolato Tecnico, entro il termine di 20 (venti) giorni solari dalla data di consegna della fornitura di cui al precedente comma 4, i Prodotti Software forniti verranno sottoposti dall'Amministrazione Contraente, in contraddittorio con il Fornitore e previa relativa comunicazione inviata a quest'ultimo con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo, a verifica di funzionalità.



La predetta verifica dovrà riguardare la totalità dei Prodotti Software oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, salvo il caso in cui l'Amministrazione Contraente non si sia riservata di procedere alla verifica di funzionalità a campione, da specificare nella comunicazione di cui sopra.

L'Amministrazione Contraente, comunque, potrà procedere alla predetta verifica anche in assenza del Fornitore.

Delle operazioni verrà redatto apposito verbale di verifica, controfirmato dal Fornitore, se presente. In caso di verifica positiva, la data del relativo verbale verrà considerata quale Data di Accettazione della fornitura.

In caso di esito negativo della verifica, quindi qualora il Prodotto Software consegnato non sia rispondente ai requisiti tecnici e di conformità indicati nel Capitolato Tecnico, ovvero non sia originale od integro, il Fornitore si impegna, ora per allora e senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione Contraente, a sostituirlo con un nuovo Prodotto Software entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

6. Anche il Prodotto Software in sostituzione verrà sottoposto a verifica secondo le modalità, tempi e penali di cui sopra. L'Amministrazione contraente, nel caso intenda espletare la verifica a campione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.P.C.M. n. 452/1997, ripeterà le operazioni di collaudo anche su un campione della fornitura diverso da quello già esaminato. In caso di esito negativo di detta verifica, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, in tutto o in parte, il contratto di fornitura.
7. Le Amministrazioni Contraenti e Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle forniture.

## **ARTICOLO 8**

### **SERVIZI CONNESSI**

1. Il Fornitore è tenuto a prestare il servizio di assistenza per tutta la durata dei singoli Contratti di Fornitura secondo le modalità ed i termini stabiliti nella presente Convenzione e, in particolare, nel paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico.
2. In particolare, dalla Data di Attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà garantire il servizio di assistenza mediante l'attivazione di un apposito "Customer Care", con funzioni di centro di ricezione e gestione delle richieste di:
  - o informazioni sulla Convenzione, sulle modalità di ordine e di consegna
  - o ricezione e smistamento ordini
  - o informazioni sullo stato degli Ordinativi di Fornitura e del loro adempimento
  - o informazioni sullo stato delle consegne.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rendere noto entro 15 (quindici) giorni solari a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione il numero telefonico, il numero di fax, nonché l'indirizzo e-mail dedicati al servizio di "Customer Care", pena l'applicazione delle penali di cui oltre.



Con riferimento alle modalità di gestione delle richieste di intervento, apertura e chiusura delle chiamate, vale quanto stabilito nel paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico.

In ogni caso, a ciascuna richiesta di intervento verrà assegnato un numero progressivo (identificativo della richiesta di intervento) che dovrà essere registrato dal Fornitore e comunicato all'Amministrazione Contraente richiedente l'intervento nei termini e modalità stabiliti nel Capitolato Tecnico, unitamente alla data ed ora di registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.

3. Con riferimento alla reportistica, il Fornitore, in relazione ad ogni singola fornitura e per tutta la durata dei singoli contratti attuativi, dovrà svolgere le attività di cui al paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico, con le modalità e termini ivi indicati, fornendo a Consip S.p.A. i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali.
4. La Consip S.p.A., in ogni caso, si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei livelli di servizio, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l'elaborazione di *report* specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica.
5. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip S.p.A. mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "*Information Technology*", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalle Amministrazioni Contraenti e/o dalla Consip S.p.A.; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di monitoraggio. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:
  - le Amministrazioni Contraenti;
  - gli Ordinali di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di: [*quantitativo, importo, valore stimato di contratto, ecc.*];
  - Data di emissione dell'Ordine di Fornitura;
  - Data di Consegna;
  - gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente.
6. Il Fornitore dovrà comunque fornire alla Consip S.p.A la reportistica mensile relativa agli "Ordini di Prodotti in Convenzione" e "Ordini chiusi", come meglio descritti nell'Appendice del Capitolato Tecnico, entro il termine perentorio del quindicesimo giorno solare del mese successivo al mese di riferimento oggetto di reportistica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

## ARTICOLO 9

### LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico, ovvero nel Piano della Qualità, presentato ai fini della stipula della presente Convenzione, piano che costituisce il documento di riscontro per la



definizione puntuale dei parametri oggetto di misura, la illustrazione dei metodi di rilevazione prefissati e le successive verifiche dei livelli di servizio richiesti, tutto secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.

2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti ed indicati nell'Appendice al Capitolato Tecnico (Schede Indicatori di qualità), pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

## **ARTICOLO 10**

### **CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le prestazioni contrattuali oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono determinati applicando la percentuale di sconto pari a 16,80% (sedecivirgolaottanta per cento) ai Prezzi Microsoft Office di riferimento relativi a ciascuna Licenza d'uso, con o senza Software Assurance, alla sola Software Assurance e a ciascun Prodotto Software, di cui al paragrafo 2 del Disciplinare di gara, ovvero, ai prezzi presenti in successive versioni o aggiornamenti del Listino Microsoft GOL che potranno essere solo inferiori rispetto a quelli dei predetti Prezzi.

Pertanto, all'atto della stipula del presente atto e salvo modifiche migliorative per l'Amministrazione dei predetti Prezzi Microsoft Office di riferimento, i prezzi unitari, IVA esclusa, dei Prodotti Software oggetto della presente Convenzione sono indicati nel definitivo documento riepilogativo dei corrispettivi di cui all'Allegato "C", corrispettivi che devono intendersi qui integralmente trascritti.

2. Il prezzo unitario di ciascuna Licenza d'uso a tempo indeterminato, non esclusiva, trasferibile, con o senza Software Assurance, e/o il prezzo unitario di ciascuna Software Assurance, sono comprensivi della prestazione dei servizi connessi e, comunque, di ogni attività contrattuale.
3. Il Fornitore si obbliga a recepire eventuali modifiche al ribasso dei Prezzi come sopra indicati - nel corso della durata della presente Convenzione - e quindi di applicare la percentuale di sconto di cui al precedente comma 1, ai predetti prezzi migliorativi per l'Amministrazione Contraente.
4. I predetti corrispettivi saranno fatturati alla Data di Accettazione della fornitura e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti. Ciascuna fattura potrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura e dell'eventuale documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni generali e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente, sul conto corrente n. 000000050896, intestato al Fornitore presso Deutsche Bank S.p.A., Codice IBAN IT98D0310432640000000050896. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte



integrante e sostanziale della Convenzione.

5. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 4, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 7, delle Condizioni Generali.

Trascorso il termine di cui sopra rimane ferma la facoltà per il Fornitore, previa diffida ad adempiere all'Amministrazione Contraente e trascorsi 30 (trenta) giorni dalla diffida stessa, di procedere alla risoluzione del singolo Ordinativo di Fornitura.

## **ARTICOLO 11**

### **COSTI DELLA SICUREZZA**

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, ad integrare il **“Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze”** allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

## **ARTICOLO 12**

### **PENALI**

1. In caso di mancato rispetto, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, del termine massimo stabilito per la consegna, di cui al precedente articolo 7, comma 3, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 100,00= (cento/00), per ogni giorno di ritardo rispetto al surrichiamato termine, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di mancata sostituzione, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, dei beni oggetto di verifica negativa nei termini di cui al precedente articolo 7, comma 6, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari a Euro 100,00= (cento/00), per ogni giorno di ritardo rispetto al surrichiamato termine, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti:
  - a) per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, di cui al precedente articolo 8, comma 6,
  - b) in ogni caso di inadempimento agli obblighi assunti dal Fornitore nei confronti di Consip S.p.A.,



il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a Euro 100,00=(cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

4. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nell'appendice 2 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
  - o su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
  - o su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
  - o su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
5. Nel caso in cui venga riscontrata la mancata operatività del Customer Care che si protragga per oltre 24 (ventiquattro) ore, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip una penale pari a Euro 100,00=(cento/00) per ogni giorno di mancata operatività, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

### **ARTICOLO 13**

#### **CAUZIONE**

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata dalla Deutsche Bank S.p.A. ed avente n. 896BG1200389 per un importo di Euro 1.174.040,00 = (unmilione centosettantaquattromilaquaranta/00), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
2. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell'art. 306, d.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A., da parte delle Amministrazioni contraenti,



dei certificati di verifica di funzionalità. La Consip S.p.A. provvederà semestralmente allo svincolo della cauzione soltanto a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, da parte delle Amministrazioni contraenti della documentazione di cui sopra.

Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di funzionalità relativi a ciascun ordinativo di fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore.

Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Deutsche Bank S.p.A. ed avente n 896BGI1200390 per un importo pari ad Euro 41.000,00 = (quarantunomila/00).

3. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma 2 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

#### **ARTICOLO 14**

##### **RISOLUZIONE**

1. Oltre a quanto previsto nelle Condizioni generali con riferimento alle cause di risoluzione, si conviene che le Amministrazioni Contraenti e/o Consip S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., per quanto di rispettiva competenza, i singoli Contratti attuativi e/o la Convenzione, nei seguenti casi:
  - a) qualora la verifica di funzionalità della fornitura successiva alla prima abbia esito negativo, ai sensi di quanto stabilito nel precedente articolo 7, comma 6;
  - b) qualora la mancata attivazione del Customer Care si protragga di oltre n. 30 (trenta) giorni dalla Data di Attivazione della Convenzione;
  - c) qualora avvenga il superamento del limite massimo di applicazione delle penali al Fornitore, pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto attuativo di riferimento, ovvero della Convenzione, ai sensi dell'articolo 12, commi 5 e 6, delle Condizioni Generali.
2. In particolare, senza pregiudizio nell'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12, nelle ipotesi di risoluzione, in tutto o in parte, dei singoli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di rifornirsi, ove riterranno più opportuno, del quantitativo di quanto oggetto della presente Convenzione non fornito in tempo utile dal Fornitore; in tal caso di esecuzione in danno, il Fornitore sarà responsabile per le spese ed i danni sopportati dalle Amministrazioni Contraenti.
3. Con l'esercizio di tale facoltà da parte dell'Amministrazione Contraente, si deroga a quanto stabilito nell'articolo 12, comma 7, delle Condizioni Generali.
4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione



della Convenzione o dei singoli Contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle Amministrazioni Contraenti, di segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del d. lgs. n. 163/06.

#### **ARTICOLO 15**

##### **SUBAPPALTO**

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

#### **ARTICOLO 16**

##### **RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

1. Il Responsabile Generale del Servizio, secondo le prescrizioni di cui al paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico, per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di Consip S.p.A., per quanto di propria competenza e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

#### **ARTICOLO 17**

##### **FUORI PRODUZIONE**

1. Nel corso di durata della presente Convenzione, il Fornitore potrà non fornire una Licenza d'uso, una Software Assurance o un Prodotto Software oggetto della Convenzione medesima, solo ed esclusivamente in caso di "*fuori produzione*" del relativo pacchetto di programmi software accertato mediante la seguente documentazione da consegnare a Consip S.p.A.:
  - a) dichiarazione di "*fuori produzione*" del produttore Microsoft, ovvero
  - b) dichiarazione di "*fuori produzione*" resa dal Fornitore ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
2. Solo all'esito della verifica di detta documentazione da parte di Consip S.p.A., il Fornitore è esonerato dalla fornitura della Licenza d'uso con o senza Software Assurance o della sola Software Assurance dichiarato "*fuori produzione*", eventualmente sostituendolo con altro con funzionalità almeno pari a quello sostituito.

#### **ARTICOLO 18**

##### **EVOLUZIONE TECNOLOGICA**

1. Fuori dai casi di cui al precedente articolo, il Fornitore si impegna ad informare Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnologica delle forniture e dei servizi oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.



2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata da Consip S.p.A.; solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto/servizio offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.
3. In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell'impossibilità di fornire i prodotti/servizi oggetto della Convenzione a causa della messa fuori produzione degli stessi, Consip S.p.A. si pronuncerà entro il termine di n. 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.

## **ARTICOLO 19**

### **TITOLARITÀ DELLE LICENZE E PROPRIETÀ DEI PRODOTTI**

1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione Contraente acquisisce la titolarità dei Prodotti Software a partire dalla Data di Accettazione della fornitura, di cui al precedente articolo 7, comma 5; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni dei Prodotti Software forniti, durante la sosta nei locali dell'Amministrazione Contraente, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni siano ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

## **ARTICOLO 20**

### **CLAUSOLA FINALE**

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.



Roma, lì 10/05/2012

CONSIP S.p.A.

Dott. Domenico Casalino

C.F.: CSLDNC62A11L219F

Certificatore: Postecom

Validità: dal 19/05/2011 al 19/05/2014

Firma digitale: n. 3193244

IL FORNITORE

*Ing. Fabrizio Pasquini*

C.F.: PSQFRZ55L22F513Q

Certificatore: Actalis

Validità: dal 10/02/2012 al 10/02/2015

Firma digitale: n. GBUFF-2223-10

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore e Garanzia); Articolo 7 (Consegna e verifiche); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 11 (Costi della sicurezza); Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Cauzione); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Subappalto); Articolo 17 (Fuori produzione); Articolo 18 (Evoluzione Tecnologica); Articolo 19 (Titolarità delle licenze e proprietà dei prodotti); Articolo 20 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione di penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. n. 231/2001); Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).

Roma, lì 10 maggio 2012



IL FORNITORE

*Ing. Fabrizio Pasquini*

C.F.: PSQFRZ55L22F513Q

Certificatore: Actalis

Validità: dal 10/02/2012 al 10/02/2015

Firma digitale: n. GBUFF-2223-10

<b>Codice Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Corrispettivo</b>
79P-03564	OfficeProPlus 2010 OLP NL Gov	€ 355,26
269-08812	OfficeProPlus LicSAPk OLP NL Gov	€ 561,27
269-08814	OfficeProPlus SA OLP NL Gov	€ 206,00
021-09722	OfficeStd 2010 OLP NL Gov	€ 260,17
021-07160	OfficeStd LicSAPk OLP NL Gov	€ 411,09
021-07161	OfficeStd SA OLP NL Gov	€ 150,92

Fabrizio Pasquini  
 Tel.:06 72478723 Fax: -701  
 Cell: 335-8101614  
 e-mail: [fabrizio.pasquini@ts.fujitsu.com](mailto:fabrizio.pasquini@ts.fujitsu.com)  
 Prot. FP-1297/2012/FTS

Spett.le  
 CONSIP S.p.A.  
 Via Isonzo n.19/E  
 00198 Roma  
 ca. Dr. Lorenzo Quaranta

**Roma, 23 ottobre 2012**

**OGGETTO: Richiesta autorizzazione nuova campagna promozionale sulla Convenzione Microsoft Office 10.**

In riferimento a quanto in oggetto, Vi comunichiamo che in collaborazione con Microsoft, abbiamo potenziato la precedente campagna promozionale per ulteriormente agevolare e stimolare le PA all'acquisto delle licenze presenti nella Convenzione MS10.

Abbiamo pertanto ottenuto da Microsoft Ireland, l'autorizzazione al lancio di una ulteriore promozione sui 2 codici prodotto Licenze+SA di Office :

SKU	Descrizione	Q.tà min.	Q.tà max
021-07160	OfficeStd LicSAPk OLP NL Gov	6	200
269-08812	OfficeProPlus LicSAPk OLP NL Gov	6	200

Resta invece invariata la modalità di promo sulle sole Licenze di Office.

SKU	Descrizione	Q.tà min.	Q.tà max
021-09722	OfficeStd 2010 OLP NL Gov	10	250
79P-03564	OfficeProPlus 2010 OLP NL Gov	10	250

Sono del tutto escluse dalla Promo le sole SA.

Il numero minimo di licenze da ordinare per avere diritto alla promo diventa pertanto 6 per le licenze con SA e 10 per le sole licenze.

La Promo si applica per blocchi di 6 (lic.+SA) / 10 (lic) Office e prevede che le Amministrazioni ordinanti, riceveranno in omaggio due licenze (Lic/SA o Lic rispettivamente) per ogni acquisto di 6 pacchetti della licenza Lic/SA o di 10 pacchetti della sola licenza (Lic).

E' comunque stato fissato un numero massimo di applicabilità alle licenze ordinate nel periodo di promo, pari a **200 per le Lic+SA e di 250 per le Lic. (anche su più ordini), non ripetibile.**

Sarà cura della ns. Società per ogni ordine ricevuto e accettato :

- verificare le condizioni di applicabilità della Promo (vigenza della campagna, tipologia dei prodotti ordinati, quantitativo minimo, mancato superamento del limite massimo, etc.);
- ricalcolare l'importo economico promo dell'ordine ricevuto;
- comunicare all'Amministrazione ordinante il numero di licenze a pagamento, quelle gratuite e l'importo finale dell'ordine;


La promo sarà pertanto così strutturata :

- Per ogni ordine di 6 (o multipli di 6) licenze+SA, il cliente avrà uno sconto del 33% sull'importo ufficiale della Convenzione
  - *Esempio – ordine 18 licenze+SA = 6 licenze+SA sono gratuite, il cliente paga 12 licenze+SA; ordine 163 licenze+SA = 54 licenze+SA sono gratuite, il cliente paga 109 licenze+SA*
- Per ogni ordine di 10 (o multipli di 10) licenze – il cliente avrà uno sconto del 10% sull'importo ufficiale della Convenzione
  - *Esempio – ordine 20 licenze = 2 licenze sono gratuite, il cliente paga 18 licenze; ordine 163 licenze = 16 licenze sono gratuite, il cliente paga 147 licenze*

La promozione sarà attiva dal momento della vs. autorizzazione, per gli ordini validi ricevuti **entro e non oltre il 30 novembre 2012.**

In attesa di un vs. cortese riscontro, l'occasione c'è gradita per inviarVi cordiali saluti,

**Fujitsu Technology Solutions S.p.A.**  
Ing. Fabrizio Pasquini



N. Proposta: PDTD-2012-768 del 15/11/2012

**Centro di Responsabilità: Servizio Sistemi Informativi**

**OGGETTO: Direzione Generale - Servizio Sistemi Informativi. Adesione alla convenzione Consip "Microsoft 10" relativa alla fornitura di Licenze Office per le sedi Arpa. Importo complessivo Euro 25.756,83 + IVA 21% per un totale di Euro 31.165,77.**

**PARERE CONTABILE**

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 19/11/2012

Il Responsabile dell'Area Bilancio e  
Controllo Economico

---